APPELLO PROCESSO CIVILE

SENTENZA

A
- notifica la sentenza a
- non notifica la sentenza a

B
- ha 30 gg dalla data della notifica per impugnare
- ha 6 mesi dalla pubblicazione per impugnare

B impugna — predispone ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO (contenuto artt. 163 + 342) — l'atto viene notificato a — A

l'atto, tra le altre cose fissa la data della prima udienza

Se B non si costituisce nei termini l'appello è dichiarato improcedibile

B deve costituirsi mediante deposito del suo fascicolo entro 10 gg dalla notifica

il cancelliere forma il fascicolo facendosi trasmettere anche quello di primo grado (art. 347)

A esaminato l'atto di appello entro 20 gg dall'udienza può costituirsi:
a. con semplice **comparsa di costituzione in appello**
b. con comparsa contenente **appello incidentale**

UDIENZA

al giorno dell'udienza:

A) Il Giudice dichiara inammissibile l'appello con ordinanza succintamente motivata se l'impugnazione non ha RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ESSERE ACCOLTA (art. 348 bis)

questa ordinanza può essere impugnata in cassazione

B) se c'è ragionevole probabilità che l'impugnazione sia accolta il giudice:
- verifica la regolare costituzione del giudizio
- eventualmente ordina l'integrazione di esso
- eventualmente ordina la notificazione prevista dall'articolo 332
- eventualmente dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Poi:
- dichiara eventuale contumacia dell'appellato
- riunisce eventuali appelli proposti contro la stessa sentenza
- procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti (art. 350)

Inoltre se è stata fatta **istanza sospensiva** (art. 382) pronuncia sulla stessa con ordinanza (art. 351)

a questo punto si aprono 2 alternative

A) il Giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova o la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado (art. 356)

UNA O + UDIENZE

In cui i mezzi di prova vengono assunti o rinnovati (si applicano gli artt. 191 e ss.)

Terminata la fase istruttoria il Giudice fisserà l'Udienza di precisazione delle conclusioni

B) non c'è bisogno o non vi sono i presupposti per l'assunzione di mezzi di prova. Il Giudice fissa l'Udienza di precisazione delle conclusioni

UDIENZA DI P.C.

In questa Udienza il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni; si aprono quindi 3 alternative:

A) Una delle parti o entrambe, nel precisare le conclusioni chiede che la causa sia DISCUSSA ORALMENTE davanti al collegio.

Il Giudice quindi invita le parti a precisare le conclusioni e si riserva sulla richiesta di discussione orale

A — B

Entro 60 gg depositano le comparse conclusionali

Nei 20 gg successivi depositano le **memorie di replica**

In questa memoria chi aveva richiesto la discussione orale **ripropone tale istanza** al Presidente della Corte

Il Presidente provvede sull'istanza fissando l'udienza con decreto entro 60 gg e designa il relatore

UDIENZA

Il relatore fa la relazione della causa e poi le parti la discutono

La sentenza è depositata in cancelleria nei 60 gg ss

B) Il Giudice invita le parti a scambiarsi le comparse conclusionali e le memori di replica

A — B

Entro 60 gg depositano le comparse conclusionali

Nei 20 gg successivi depositano le memorie di replica

La sentenza è depositata in cancelleria nei 60 gg ss

C) Il Giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte in una udienza successiva (art. 281 sexies)

UDIENZA

Il Giudice in questa udienza (o in quella di P.C.) pronuncia quindi la sentenza al termine della discussione dando lettura:
- del dispositivo
- e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immeditamente depositata in cancelleria

SENTENZA

Potrà essere:
a. di conferma
b. di riforma

Potrà essere:
b1. senza rinvio
b2. con rinvio (artt. 353, 354, 355)